



Comune di Cembra Lisignago

PIAZZA MARCONI, 7 - 38034 CEMBRA LISIGNAGO (TN)

C.F./P.IVA 02401950221

0461/683018 - FAX 0461/682150

Sito www.comune.cembralisignago.tn.it

Email protocollo@comune.cembralisignago.tn.it

Pec comune@pec.comune.cembralisignago.tn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 9

del Consiglio Comunale

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, BILANCIO DI PREVISIONE CON RELATIVI ALLEGATI, NOTA INTEGRATIVA, E PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO PER IL PERIODO 2022-2024.

L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

ASSENTE		
	giust	ingiust
1 FERRAZZA Alessandra		
2 FACCHINELLI Barbara		
3 FACCHINELLI Leonardo		
4 GOTTARDI Fabrizio		
5 GUARALDO Enzo		
6 HOLLER Mario		
7 MICHELI Andrea		
8 NARDON Aldo		
9 PAOLAZZI Diego		
10 PIFFER Ilaria		
11 PREDELLI Katiuscia		
12 TABARELLI Laura		
13 ZANOTELLI Damiano		
14 ZANOTELLI Luca		
15 ZENDRON Ivan		

Assiste il Segretario Comunale dott. Pierino Ferenzena.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott.ssa Alessandra Ferrazza nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 03 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, BILANCIO DI PREVISIONE CON RELATIVI ALLEGATI, NOTA INTEGRATIVA, E PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO PER IL PERIODO 2022-2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della L.R. 03 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Preso atto che la L.P. 18/2015 rinvia in maniera esplicita al D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011, per quanto concerne l'applicazione, anche agli enti locali della Provincia di Trento, del principio applicato della programmazione di bilancio, e che in particolare gli artt. 49 e 50 della L.P. 18/2015 stabiliscono l'applicazione degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000 in materia di Documento unico di Programmazione (DUP).

Visto inoltre il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale sopraccitata il quale prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm..

Verificato, quindi, che a decorrere dal 2017:

- gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm, i quali assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Visto che l'art. 50 della L.P. 18/2015 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*.

Rilevato che in data 16.11.2021 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022 con cui la P.a.t. e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso l'opportunità di posticipare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e dei documenti allegati, fissandolo in conformità all'eventuale proroga prevista dalla normativa nazionale.

Vista la proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31.05.2022, così come prevista dal Decreto Legge 30.12.2021 n. 228 convertito nella legge 15.02.2022 n. 15, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 28.02.2022.

Verificato che con deliberazione giuntale n. 18 dd. 09.03.2022 sono stati approvati: lo schema del Documento Unico di Programmazione, il bilancio di previsione con relativi allegati, la nota

integrativa e il piano degli indicatori di bilancio per il periodo 2022-2024, al fine di trasmettere gli atti all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 210 del Codice degli Enti Locali della Regione T.A.A. – Legge regionale n. 2 dd. 03.05.18 e dall'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e di provvedere al loro deposito presso la segreteria comunale.

Visto, quindi, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal Servizio Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi forniti dall'Amministrazione comunale.

Preso atto che il Documento è stato elaborato conformemente alle indicazioni dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato 4/1 della programmazione allegato al D.Lgs. 118/2011, i quali consentono agli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti di predisporre un Documento unico di programmazione semplificato, e ritenuto pertanto di procedere alla sua approvazione.

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 1 dd. 27.03.2019 con cui è stata esercitata la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs. 267/2000.

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 2 dd. 26.03.2020 con cui è stata esercitata la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale a partire dal rendiconto 2020 ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000.

Visto lo schema di bilancio di previsione per il periodo 2022-2024 ed i relativi allegati, compresa la nota integrativa, redatti nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Visto inoltre il comma 1 dell'art. 18 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., il quale prevede che le regioni, gli enti locali, e i loro enti ed organismi strumentali adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli aggregati di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Dato atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 18/bis del citato D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., gli enti locali ed il loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio.

Richiamato di D.M. del 23.12.15 con il quale sono stati approvati gli schemi del piano in questione, a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione per i comuni trentini riferita al rendiconto della gestione 2017 e al bilancio di previsione 2018-2020.

Ricordato che, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]".

Vista la Legge 145/2018 e la nota informativa della P.A.T. – Unità di missione strategica coordinamento enti locali del 11.01.2019 con la quale si comunica che a decorrere dal 2019 cessano di avere applicazione le norme relative al saldo di competenza come definite dalla Legge 232/2016, inoltre, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e 101/2018 i comuni potranno utilizzare sia il risultato di amministrazione sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa, inoltre i comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desunto dal prospetto della verifica degli equilibri di bilancio.

Vista la deliberazione consiliare n. 11 del 30.06.2021, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2020.

Preso atto che:

- la trasmissione della documentazione al Revisore dei conti è avvenuta in data 10.03.2022;
- il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio e dei relativi allegati, come da parere pervenuto in data 14.03.2022 protocollato al n. 2080.

- il deposito in segreteria del Documento Unico di Programmazione e dello schema del bilancio di previsione 2022-2024 e dei relativi allegati è avvenuto in data 14.03.2022, con nota di comunicazione ai consiglieri comunali prot. n. 2083 coerentemente con le tempistiche disciplinate dal Regolamento di contabilità vigente.

Dato atto che le imposte e le tasse verranno riscosse nelle misure stabilite dalla legge e che sono stati adottati i seguenti provvedimenti di politica fiscale e tariffaria per l'anno 2022:

- deliberazioni giuntali n. 15 e 17 dd. 02.03.2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono state determinate le tariffe per la gestione del servizio dell'acquedotto;
- deliberazione giuntale n. 16 dd. 02.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate le tariffe per l'applicazione dei canoni di fognatura;
- deliberazione consiliare di data odierna con la quale sono state approvate le aliquote, detrazioni e deduzioni per l'I.M.I.S.;

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.03.2019.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, al fine di consentire da subito l'operatività delle previsioni contenute nei documenti di programmazione del bilancio 2022-2024.

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185 della L.R. 03/05/2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Vista la L.R. 03.05.2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige".

Richiamato lo Statuto comunale.

Con voti favorevoli n. 14, su n. 14 consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta,

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024, come da allegato A) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della medesima.
2. Di approvare il bilancio di previsione per il periodo 2022-2024, costituito dalle previsioni delle entrate e spese di competenza e di cassa per il primo esercizio, come da allegato B) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della medesima, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

PARTE ENTRATA	Previsioni Cassa 2022	Previsioni competenza 2022	Previsioni competenza 2023	Previsioni competenza 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.512.908,95	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	100.822,66	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	0,00	474.789,06	0,00	0,00
TITOLO I - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	688.727,56	611.800,00	601.800,00	596.800,00
TITOLO II - Trasferimenti correnti	1.136.863,62	968.245,00	936.155,00	924.750,00
TITOLO III - Extratributarie	2.229.885,00	917.473,90	889.228,90	882.228,90
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	5.135.612,11	4.205.446,73	1.032.500,00	722.500,00
TITOLO V - Entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI - Accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.534.568,69	1.524.000,00	1.524.000,00	1.524.000,00
Avanzo di Amministrazione	0,00		0,00	0,00
Totale Generale parte entrata	12.638.565,93	9.202.577,35	5.383.683,90	5.050.278,90
Fondo di cassa finale presunto	2.941.734,08			

PARTE SPESA	Previsioni cassa 2022	Previsioni competenza 2022	Previsioni competenza 2023	Previsioni competenza 2024
TITOLO I - Spese correnti	2.767.956,26	2.468.351,56	2.297.193,90	2.273.788,90
TITOLO II - Spese in conto capitale	4.824.070,37	4.680.235,79	1.032.500,00	722.500,00
TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - Spese per rimborso prestiti	129.990,00	129.990,00	129.990,00	129.990,00
TITOLO V - Chiusura anticipazioni da istituto cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TITOLO VII - Servizi per conto terzi e partite di giro	1.574.815,22	1.524.000,00	1.524.000,00	1.524.000,00
disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale parte spesa	9.696.831,85	9.202.577,35	5.383.683,90	5.050.278,90

3. Di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione per il periodo 2022-2024, come da allegato C) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della medesima.
4. Di approvare il Piano degli indicatori al bilancio per il periodo 2022-2024, come da allegato D) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della medesima.
5. Di dare atto che il bilancio di previsione per il periodo 2022-2024 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "amministrazione trasparente" e trasmesso alla Banca Dati Amministrazione Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali, al fine di consentire da subito l'operatività delle previsioni contenute nei documenti di programmazione del bilancio 2022-2024, con voti favorevoli n. 14, su n. 14 consiglieri presenti e votanti.

Avverso le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale ex art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2 durante il periodo di pubblicazione;
- b) ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.lgs. 02 luglio 2010, n. 104 in particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
dott.ssa Alessandra Ferrazza

Il Segretario Comunale
dott. Pierino Ferenzena

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).